



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Martedì 2 novembre 2010)

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" DEL. C.C. N.40 DEL 4 OTTOBRE 2010

In data 4 ottobre il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il nuovo "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"

Essendo trascorsi oltre dieci anni dall'entrata in vigore dei primi indirizzi regionali in materia di commercio su area pubblica ai Comuni, si è reso necessario un più consono raffronto operativo ed una migliore contestualizzazione della normativa regionale alla realtà olgiatese, soprattutto per prevenire e/o risolvere, proprio con l'adozione di norme regolamentari specifiche, una serie ricorrente di casistiche, peculiarità, problematiche ecc. che, nel corso di un decennio, hanno caratterizzato il commercio su aree pubbliche sul territorio di Olgiate Olona.

Tale Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del comune di Olgiate Olona, determinando altresì, in particolar modo, le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

Il Regolamento è costituito da 67 articoli divisi in sette titoli.

In esso vengono prese in considerazione tutte le modalità di esercizio del commercio su area pubblica e cioè: commercio su area mercatale (Titolo II); il commercio svolto in forma itinerante (Titolo III); le fiere (Titolo IV); il commercio su posteggio fisso fuori area mercatale (Titolo V, art.58); il commercio su posteggio fisso fuori area mercatale in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, (Titolo V, art.60); il commercio su area pubblica, organizzato dall'Amministrazione comunale, dalla Pro-Loce, dalle Parrocchie, da Comitati e Associazioni, aventi carattere locale e senza fine di lucro in occasione di manifestazioni non istituzionali e non ricorrenti (Titolo V, art.60 comma 2 e seg.); il commercio su aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche (Titolo V, art.61); mercati riservati per svolgimento di vendita diretta da parte di produttori ed imprenditori agricoli (Titolo V, art.62)

Con l'occasione, anche sulla base delle segnalazioni ricevute per situazioni di disagio e disfunzionalità concernenti l'attuale configurazione dei posteggi nelle aree mercatali da parte degli operatori del settore, si è proceduto ad un ridimensionamento del mercato del centro riducendo di n.3 posteggi per consentire un ampliamento dei posteggi esistenti le cui dimensioni non sono più adeguate ai mezzi degli operatori e procedendo ad una nuova dislocazione dei posteggi, con lo spostamento di quelli posizionati nella parte retrostante la Chiesa di San Gregorio, e la contestuale rivisitazione della relativa viabilità di zona; tale spostamento avverrà al termine della doverosa istruttoria di riassegnazione dei posteggi da concordare con gli stessi operatori.

Analogamente per il mercato del "Buon Gesù", si è ritenuto opportuno confermare la dislocazione attuale in Piazza Volontari della Libertà, con contestuale riduzione dei posteggi, in attesa della sistemazione della Piazza susseguente alla demolizione del "rudere" del fallimento Fiorella/Brigitta.

Per quanto riguarda il **commercio itinerante**, il Regolamento disciplina le modalità di esercizio, indica i divieti e individua le località nelle quali è vietato.

La legge non consente di porre divieti all'esercizio dell'attività di commercio ambulante se finalizzati a "proteggere" la posizione commerciale degli altri esercenti il commercio (es. negozi, supermercati, ecc.).

Pertanto i divieti indicati nell'art.49, sono legati alla compatibilità di questa tipologia di commercio con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale (e quindi non può esercitarsi su marciapiede, in prossimità di incroci, in modo da occultare impianti semaforici, segnaletica verticale, non ostruire passi carrai, gli accessi alle proprietà private e pubbliche, ecc. e in tutte quelle situazioni in cui costituisca un vero e proprio intralcio alla viabilità), ovvero di tutela dei luoghi ed edifici vincolati.

Per quanto riguarda **le fiere** (che ai sensi della legge regionale sono quelle manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività) il Regolamento, pur disciplinando le regole generali, non ne individua nessuna (nel senso che allo stato non vi sono sul territorio manifestazioni rientranti nella fattispecie) ma assegna alla Giunta comunale l'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per lo svolgimento di fiere sotto l'osservanza alle norme del Regolamento stesso.

Analogamente attualmente il Regolamento non individua **le aree fuori mercato** (art.58), che possono essere date in concessione ad operatori del commercio ambulante.

Queste aree sono, ad esempio, quelle assegnate a venditori di cocomeri, agli ortofrutta, ai vivaisti che si vedono sulla strada in altre realtà comunali.

Anche in questo caso, in funzione della necessità e delle eventuali richieste, la Giunta viene delegata all'istituzione di tali posteggi in osservanza alle norme del Regolamento. Il modello organizzativo dei posteggi istituiti, dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà un allegato al presente Regolamento.

L'art.60 invece, disciplina quelle attività di commercio su area pubblica organizzata dalla Pro-Loco, dalle Parrocchie, da Comitati e Associazioni, aventi carattere locale e senza fine di lucro, dando ordine alle modalità di svolgimento riportando all'Amministrazione la sua funzione di controllo delle attività commerciali in genere, e alla tutela del consumatore.

Nell'art.62 si prevede la possibilità di istituire, con provvedimento della Giunta comunale, i cd "Mercati contadini", in cui imprenditori agricoli vendono direttamente ai consumatori i propri prodotti: una prima sperimentazione si è avuta con il "Mercato contadino del Gerbone" e l'esito è stato sicuramente positivo.

Con l'art.64 vengono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002: ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato. L'operatore che vende prodotti alimentari deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal decreto legislativo n.155/1997.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone